



## “LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA”



## Desk per la Tutela della Proprietá Intellettuale di Istanbul



### LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA

*Questa breve monografia sulla disciplina giuridica dei vini in Turchia e' dedicata ai produttori, importatori e distributori di vino.*

*La Turchia e' un mercato recente per il vino italiano, ma con grande potenziale in un ottica che guardi lontano, oltre la cultura prevelente, e indietro nella storia, considerando che il vino è certamente una delle più antiche bevande che vi sono state apprezzate.*

*Pochi prodotti hanno la forza di evocare il clima i colori, le forme perfette del paesaggio, le tradizioni dell'Italia come i nostri vini.*

*Introdurre sul mercato un prodotto con un nome italiano rinomato, sia di un tipo di vino, di un luogo o di una regione, o con un nome che gli somigli o lo richiami (sound alike) e' quindi una strada semplice, gia' seguita in molti Paesi, per sfruttare ingiustamente il nome del vino ed anche l'immagine dell'Italia.*

*Per questo si e' ritenuto necessario sensibilizzare gli operatori economici sulla costituzione degli opportuni titoli di proprieta' intellettuale legati al prodotto enologico e offrire una panoramica degli strumenti che la legge turca prevede per la loro tutela.*

*I vini non godono di una specifica disciplina giuridica in Turchia. Non vi e' stato ancora l'adeguamento alla normativa europea in questo settore e inoltre la Turchia non partecipa al sistema di Lisbona del riconoscimento delle denominazioni di origine*

*Per ottenere la protezione giuridica di un vino in Turchia si possono seguire due strade: registrare il marchio collettivo (oltre ad eventualmente il marchio aziendale) o registrare la denominazione geografica.*

*Non esiste in Turchia un registro delle denominazioni geografiche dei vini ma e' possibile pertanto registrare i vini nel registro delle denominazioni geografiche, tenendo presente che attualmente non sono state registrate in Turchia denominazioni geografiche di vini, ne' locali ne' stranieri.*

*La registrazione del marchio collettivo offre quindi, di fatto, una protezione maggiore rispetto alla registrazione della denominazione geografica.*

*In un'altra chiave di lettura, e' possibile trarre dal quadro della disciplina e della pratica enologica in Turchia, l'indicazione che oltre che nella commercializzazione dei prodotti, la collaborazione economica con l'Italia potrebbe svilupparsi in progetti di cooperazione bilaterale per favorire il censimento dei vigneti, la stesura dei protocolli dei disciplinari di produzione e l'introduzione della certificazione di qualita'.*

*Il Desk per la tutela della proprieta' intellettuale di Istanbul*



Istituto Nazionale per il Commercio Estero



Ministero delle Sviluppo Economico



## Desk per la Tutela della Proprietá Intellettuale di Istanbul



### LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA

#### **I vini non godono di una specifica disciplina giuridica in Turchia.**

Non esiste nel campo enologico una normativa comparabile al Regolamento comunitario n. 479 del 2008, che permetta di proteggere il nome del vino associato a un disciplinare di produzione certificato e ad una zona geografica.

La produzione del vino e' regolata dalla legge 4733 'Legge sull'istituzione dell'Autorita' per la Regolamentazione del tabacco e delle bevande alcoliche (TAPDK) e dalla Legge 4250 sull'alcohol e le bevande alcoliche.

Il mercato e' controllato dalla TAPDK e dal Ministero dell'Agricoltura. I vitigni non sono registrati e non e' necessario ottenere alcuna autorizzazione per coltivare la vite e produrre vino.

Solo nel 2001 e' stato abolito il regime di monopolio sulle bevande alcoliche. Anche il mercato dell'alcohol etilico non e' ancora compatibile con il Regolamento del Consiglio 670/2003. Non e' comunque permesso aggiungere al prodotto enologico zucchero o altri dolcificanti.

Per quanto riguarda i controlli di qualità sui prodotti alimentari e le bevande in genere, le ispezioni per verificare il rispetto delle specifiche del prodotto sono condotte dalle autorità pubbliche nella fase produttiva e non nei negozi, salvo denuncia. Questo limita di fatto i controlli ai prodotti turchi.

Il quadro giuridico e istituzionale turco del settore vinicolo non e' quindi allineato all'acquis comunitario. La Turchia, per poter concludere il capitolo 11 (politica agricola e rurale) dei negoziati di adesione all'UE, dovrebbe creare un registro dei vini

compatibile con quello europeo e armonizzare le pratiche enologiche e di etichettatura secondo il contenuto del Regolamento Comunitario n. 479 del 2008 che istituisce il registro europeo dei vini e l'Organizzazione Comune del Mercato.

**In Turchia quindi oltre che nella commercializzazione dei prodotti, la collaborazione economica con l'Italia potrebbe svilupparsi in progetti di cooperazione bilaterale per favorire il censimento dei vigneti, la stesura dei protocolli dei disciplinari di produzione e l'introduzione della certificazione di qualità'.**

**Per ottenere la protezione giuridica di un vino in Turchia si possono seguire due strade: registrare il marchio collettivo o registrare la denominazione geografica.**

Le due strade sono alternative.

Non esiste in Turchia un registro delle denominazioni geografiche dei vini; e' possibile pertanto registrare i vini nel registro delle denominazioni geografiche.

Attualmente non sono state registrate in Turchia denominazioni geografiche di vini, ne' locali ne' stranieri. E' registrato solo un alcolico, il Raki Turco (liquore turco all'anice) dal 1996. E' possibile registrare uva da vino, ma attualmente sono state registrate solo uve da tavola.

La registrazione del marchio collettivo offre quindi, di fatto, una protezione maggiore rispetto alla registrazione della denominazione geografica.





## Desk per la Tutela della Proprietá Intellettuale di Istanbul



### LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA

Cio' e' vero in Turchia soprattutto a partire da quest'anno, in quanto sulla base della recente legge 5833 del 28 gennaio 2009 e' stata rafforzata la certezza giuridica della prosecuzione penale di azioni commesse in violazione dei diritti registrati.

Se si sceglie la strada della registrazione della denominazione geografica, sara' sempre possibile registrare individualmente il marchio commerciale del vino e/o il disegno industriale del recipiente per il condizionamento.

#### LA DISCIPLINA DEL MARCHIO COLLETTIVO

Come il marchio d'impresa e il marchio di servizio, il marchio collettivo e il marchio di certificazione vengono regolati dal Decreto Legge 556/1995.

##### Marchio Collettivo

Il marchio collettivo e' un marchio che viene utilizzato da un gruppo composto da imprese di produzione, di commercio o di servizio. Il marchio collettivo ha la funzione di distinguere i prodotti o i servizi dei membri del gruppo titolare da quelli di altre imprese (art.55 DL 556/95). E' noto che il marchio collettivo viene utilizzato soprattutto al fine di associare ad uno standard di qualita' un gruppo di imprese che svolgono una determinata attivita'.

I proprietari del marchio collettivo devono agire insieme per la registrazione del marchio. La domanda della registrazione di un marchio collettivo deve essere presentata con il regolamento d'uso in cui vengono stabilite le condizioni di utilizzo del marchio e i soggetti abilitati all'uso del marchio.

I membri dell'associazione devono adempiere a tutte le condizioni che vengono stabilite nel regolamento d'uso. La principale funzione del marchio collettivo e' avvisare i consumatori sulla qualita' e sulle caratteristiche dei prodotti sui quali viene utilizzato. L'impresa che ha il diritto di utilizzare il marchio collettivo puo' utilizzare anche il marchio individuale.

Tutte le condizioni per l'uso del marchio collettivo devono essere stabilite nel regolamento d'uso. Quando un marchio collettivo viene utilizzato contrariamente al regolamento d'uso o in modo ingannevole per il pubblico verra' annullato. Cio' fornisce protezione ai consumatori contro le pratiche ingannevoli. La Turchia e' parte della Convenzione di Parigi. In particolare l'articolo 7 bis della Convenzione di Parigi contiene le disposizioni in materia di marchio collettivo.

##### Marchio di Certificazione

Il Marchio di certificazione viene utilizzato per garantire la qualita', l'origine geografica, i metodi di produzione, le caratteristiche comuni dei prodotti e dei servizi di determinate imprese sotto il controllo del titolare del marchio (art.54 DL. 556/95)

La piú significativa differenza fra il marchio collettivo e marchio di certificazione e' che il marchio di certificazione puo' essere utilizzato da parte di tutte le imprese che rispettano determinati standard.

Al fine di ottenere la registrazione del marchio di certificazione la domanda deve essere presentata accompagnata dal regolamento d'uso.



Istituto nazionale per il Commercio Estero



Ministero delle Sviluppo Economico



## Desk per la Tutela della Proprietá Intellettuale di Istanbul



### LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA

Nel regolamento d'uso devono essere stabilite le caratteristiche comuni dei prodotti e dei servizi che vengono garantiti, le disposizioni sul controllo e le sanzioni.

Per l'utilizzo del marchio di certificazione, il controllo sull'adeguamento ai criteri stabiliti dal titolare del marchio deve essere effettuato da terzi. Il titolare del marchio di certificazione pertanto non puo' essere sia utilizzatore che controllore del marchio di certificazione, percio' il marchio di certificazione; non puo' essere utilizzato da parte di imprese subordinate economicamente al titolare (art.54 DL.556/95).

L'espressione di "le imprese subordinate economicamente" deve essere interpretata in senso largo. In altre parole tale concetto non comprende solo le aziende che vengono gestite da parte di titolare del marchio, ma anche i casi in cui il titolare non puo' essere imparziale nel controllare l'uso del marchio. Come esempio di marchio di certificazione si consideri il marchio TSE il quale viene rilasciato dall'Istituto turco della Standardizzazione (TSE) e viene utilizzato per i prodotti o i servizi che vengono controllati dall'Istituto turco della Standardizzazione.

#### **Protezione del Marchio Collettivo e del Marchio di Certificazione**

La protezione dei marchi in Turchia è attivabile dalle persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o svolgono un'attività commerciale o industriale in Turchia oppure dalle persone che hanno diritto a richiedere la registrazione ai sensi delle convenzioni internazionali quali la Convenzione di Parigi e l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio. Oltre ai soggetti summenzionati,

godono della protezione dei marchi in Turchia, secondo il principio di reciprocità, le persone fisiche e giuridiche che hanno la nazionalità di uno Stato in cui viene riconosciuta la protezione dei marchi sia legale che de facto ai cittadini turchi.

La protezione in base al DL 556/1995 viene ottenuta con la registrazione. Vi sono due strade per ottenere la registrazione dei marchi in Turchia: la prima consiste nel presentare domanda direttamente all'Istituto dei Brevetti Turco, la seconda nel seguire il sistema di Madrid.

I documenti da presentare all'Istituto turco dei Brevetti sono:

- \* Istanza di domanda;
- \* Esemplare del marchio;
- \* Ricevuta del pagamento della tassa;
- \* Ricevuta del pagamento della tassa per ciascuna classe aggiunta;
- \* Il regolamento d'uso autenticato da un Notaio sia per il marchio collettivo che per il marchio di certificazione.

Il dipartimento dei Marchi dell'Istituto dei Brevetti Turco adotta un sistema di esame che consiste nella verifica di eventuali ragioni assolute per il rifiuto e nell'esame d'ufficio della priorità. Se non sussiste nessun motivo per il rifiuto, la domanda viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale dei Marchi, che ha cadenza mensile. I terzi possono presentare opposizione nell'arco di tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino.

Se non vi sono opposizioni, allo scadere dei tre mesi viene effettuata la registrazione nel Registro dei Marchi della quale viene data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale dei Marchi.



Istituto nazionale per il Commercio Estero



Ministero delle Sviluppo Economico



## Desk per la Tutela della Proprietá Intellettuale di Istanbul



### LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA

Se la domanda è rifiutata in tutto o in parte, in esito del primo esame, il richiedente può presentare istanza di riesame all'Istituto dei Brevetti entro due mesi dalla notifica del rigetto. In questo caso se nel corso del riesame da parte di una apposita Commissione interna, l'istanza viene trovata fondata, si passa alla fase successiva della pubblicazione, parziale o totale sul Bollettino Ufficiale dei Marchi, salvo nuovo rifiuto a seguito di obiezioni di terzi. In questo secondo caso sia il registrante che i terzi possono fare appello alla Commissione di Riesame e di Valutazione, la cui decisione è definitiva. Entro 60 giorni si può comunque ricorrere al Tribunale Speciale per la Proprietá Intellettuale e Industriale.

I diritti derivanti dalla registrazione vengono ottenuti esclusivamente dal titolare del marchio. Il titolare di un marchio registrato può impedire i fatti seguenti (art.9 DL. 556/95):

- L'uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.
- L'uso di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
- L'uso di un segno che è identico o simile al marchio registrato relativamente a beni o servizi che non sono simili a quelli del marchio registrato se comunque l'uso di quel segno fornisce vantaggio ingiusto o è dannoso al carattere distintivo o alla

reputazione di detto marchio registrato in Turchia.

In questo contesto i fatti seguenti possono essere proibiti:

- Mettere il segno sui prodotti o sull'imbalaggio dei prodotti;
- Offrire beni, metterli sul mercato o detenerli a tal fine, o fornire servizi contraddistinti dal segno stesso;
- Portare le merci di cui sopra in zona doganale, sottoporle a procedimento doganale;
- Utilizzare il segno sulla carta intestata o nella pubblicità;
- Utilizzare il segno su internet come domain name, metatag, keyword ecc. finalizzato ad ottenere un vantaggio commerciale senza averne l'autorizzazione.

#### LA DISCIPLINA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

**La Turchia non partecipa al sistema di Lisbona.** Sono applicabili le disposizioni generali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in materia. In particolare la normativa turca sulla protezione delle Denominazioni Geografiche è in linea con gli articoli 22 (Protezione delle denominazioni geografiche) e 23 del TRIPS (Protezione di livello più elevato per i vini e gli alcolici).

**Ai vini, nonché ai distillati di uva, si applica la disciplina delle denominazioni geografiche di origine protette dal Decreto Legge No. 555 del 24.06.1995.**

La protezione si ottiene con la registrazione. ➡





## Desk per la Tutela della Proprietá Intellettuale di Istanbul



### LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA

Pur non essendoci un apposito registro delle denominazioni dei vini, e' possibile registrare i vini nel registro delle denominazioni geografiche. Nel medesimo registro, oltre ai prodotti agro-alimentari, trovano posto i prodotti artigianali (es. tappeti), le specie autoctone di animali, le varietá di piante, etc.

Alcuni nomi non possono essere registrati come denominazioni geografiche, per esempio i nomi e/o i segni che non corrispondono alla descrizione delle denominazioni geografiche, i nomi generici, le specie di piante e di animali o i nomi simili, i segni incompatibili con l'ordine pubblico o contrari alla moralità pubblica.

Il registro e' aperto a soggetti dei Paesi terzi.

Nel DL 555/1995 le denominazione geografiche sono suddivise in "denominazione di origine" e "indicazione geografica".

La protezione delle denominazione geografiche non e' riservata soltanto ad un produttore ma si estende a tutti i produttori che producono in determinate condizioni.

Hanno titolo a richiedere la registrazione i produttori, le associazioni dei consumatori e le istituzioni pubbliche che hanno un legame con il prodotto o con l'area geografica di riferimento (da notare che nel diritto comunitario le associazioni dei consumatori e gli enti pubblici non rientrano tra i soggetti titolati a richiedere la registrazione).

I cittadini della Repubblica Turca o le persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o svolgono un'attività commerciale o industriale in Turchia o le persone che hanno diritto a richiedere la registrazione ai sensi delle convenzioni internazionali quali la Convenzione di Parigi o l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio,

godono della protezione prevista dal DL.555/1995.

Le richieste di registrazione delle denominazioni geografiche vengono presentate all'Istituto turco dei Brevetti. Le procedure presso il TPE per gli stranieri non residenti in Turchia devono essere fatte tramite i consulenti dei marchi turchi.

I Documenti richiesti:

- \* Istanza di domanda;
- \* Il logo della denominazione di origine o della indicazione geografica;
- \* Ricevuta del pagamento della tassa;
- \* La documentazione della definizione del prodotto e, se e' necessario, le informazioni descrittive e tecniche delle caratteristiche delle materie prime dal punti di vista fisico, chimico, microbiologico e simili;
- \* Le informazioni sulle tecniche di produzione e, se disponibili, le informazioni sulle speciali tecniche e condizioni di produzione locali;
- \* Le informazioni, i documenti e la mappa per definire chiaramente e identificare i confini del luogo, della zona o della regione;
- \* Le informazioni per provare che i prodotti hanno le caratteristiche per beneficiare della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;
- \* Le informazioni per descrivere la procedura del controllo della qualità dei prodotti in dettaglio;
- \* Le informazioni che descrivono la procedura dell'uso, della marcatura o dell'etichettatura della denominazione di origine o della indicazione geografica.

Le richieste di registrazione delle denominazioni geografiche vengono esaminate dall'Istituto turco dei Brevetti. Se e' necessario questo puo' richiedere il parere agli enti relativi.



Istituto nazionale per il Commercio Estero



Ministero delle Sviluppo Economico



## Desk per la Tutela della Proprietá Intellettuale di Istanbul



### LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA

Quando la richiesta è relativa alla registrazione di una denominazione di origine e' sufficiente la pubblicazione del testo della richiesta in Gazzetta Ufficiale e in un giornale locale distribuito nella zona di produzione del prodotto per il quale si richiede la tutela. Tuttavia se la zona di produzione abbraccia più di una provincia la richiesta sarà pubblicata in un giornale locale di tutte le provincie interessate. Quando la richiesta è relativa alla registrazione di una indicazione geografica, il testo della richiesta sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in un giornale locale, mentre la notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della richiesta deve essere pubblicata in un giornale nazionale.

Il periodo di obbiezione di sei mesi decorre dalla data di pubblicazione della richiesta in Gazzetta Ufficiale. Le obiezioni dei terzi insieme con la replica del richiedente vengono inviate agli istituti specializzati e imparziali per richiederne il parere. Il TPE, considerando tutti i pareri ricevuti, decide di modificare la richiesta o di rifiutarla. Se il TPE decide di modificare la richiesta, la nuova versione della richiesta viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e non e' opponibile.

La registrazione della denominazione di provenienza geografica diviene definitiva dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le persone che hanno il diritto di presentare la richiesta della registrazione della denominazione geografica e il diritto di utilizzare di denominazione geografica hanno il diritto di impedire i seguenti atti dei terzi (art.15 DL.555/95):

- Qualsiasi forma di uso del nome registrato per trarre vantaggio dalla sua reputazione o dall'uso commerciale diretto o indiretto del nome registrato per i prodotti che assomigliano ai prodotti o richiamano i prodotti inclusi nella

registrazione della denominazione geografica.

- l'uso di una parola, anche se indica un luogo geografico reale, che possa confondere il pubblico sulla provenienza dal prodotto, l'uso della traduzione del nome protetto oppure l'uso accompagnato da espressioni come "stile", "metodo", "imitazione", " tipo", "prodotto come" o da termini simili.
- Fornire informazioni false o ingannevoli relativamente all'origine o alle caratteristiche o alla natura del prodotto sull'interno o sull'esterno dell'imballaggio, nella promozione e nella pubblicita' oppure in qualsiasi documento scritto.
- Imballare il prodotto in modo da trarre in inganno il pubblico sulla sua origine o presentarlo in qualsiasi altro modo ingannevole.

**Il Decreto Legge no. 555 nel 24.06.1995 è stato modificato dalla Legge no. 5805 che è entrata in vigore il 23.10.2008.**

Lo scopo di detta modifica è stato quello di semplificare la pubblicizzazione e di abbassare il costo della registrazione, perciò ci aspetta un rapido aumento del numero delle indicazioni geografiche registrate.

#### **ALLA RICERCA DI UN LINGUAGGIO COMUNE**

Le denominazioni di provenienza geografiche, termini associati ad un prodotto proveniente da un luogo specifico, assumono una gran rilevanza dal punto di vista economico per il consumatore, che opera la propria scelta in funzione di tali indicatori. Le norme nazionali, internazionali e della Unione Europea regolano quindi attentamente la protezione delle denominazioni di provenienza geografica. ➔





## Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale di Istanbul



### LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA

Tuttavia la terminologia utilizzata nei diversi sistemi normativi e, talvolta, il significato che le viene attribuito, differisce parzialmente e ciò può ingenerare confusione.

Perciò si ritenuto necessario un richiamo alle nozioni e l'indicazione nel riquadro in tre lingue delle equivalenze linguistiche dei termini utilizzati in questa scheda.

#### Nozioni

Secondo quanto stabilito dalle **disposizioni del TRIPS** le "indicazioni geografiche" sono indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Paese parte dell'Accordo, o di una regione o località del territorio, quando una determinata qualità, reputazione, od altre caratteristiche siano essenzialmente attribuibili alla sua provenienza geografica.

Ai fini del regime dei vini recentemente istituito dal **Regolamento del Consiglio n. 479 del 2008** si intende per «denominazione di origine» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un vino conforme ai seguenti requisiti:

- i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
- ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

L'«indicazione geografica» ai sensi del predetto regolamento è l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un vino conforme ai seguenti requisiti:

- i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
- ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
- iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

**Il Regolamento del Consiglio (CEE) N. 2081/92 del 14 luglio 1992** sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari definisce i seguenti termini:

"Denominazione d'origine" - sono nomi geografici di uno specifico Paese, regione o luogo utilizzati per designare un prodotto originario di tale Paese, regione o luogo e che deve le proprie qualità (o altre caratteristiche) essenzialmente o esclusivamente ad: una particolare area geografica (dovuto a fattori umani o naturali) ed - alla produzione, trasformazione ed elaborazione che avviene nell'area geografica in questione.

"Indicazione geografica" si riferisce a tutti i termini utilizzati per indicare un prodotto specifico proveniente da uno o più Paesi, regioni, o luoghi e di cui il prodotto possiede una caratteristica specifica dovuta alla origine (come la qualità, reputazione o processo produttivo). Non è richiesto, tuttavia, che la caratteristica specifica consista in fattori naturali. Il successivo Regolamento CEE 510/2006 precisa che le denominazioni d'origine godono di protezione giuridica quando tutte le fasi di realizzazione di un prodotto (un prodotto agricolo o alimentare) hanno luogo nella stessa area geografica cui appartiene l'indicazione. Le indicazioni geografiche



Istituto Nazionale per il Commercio Estero



Ministero delle Politiche Economiche



## Desk per la Tutela della Proprietá Intellettuale di Istanbul



### LA TUTELA GIURIDICA DEI VINI IN TURCHIA

vengono protette quando almeno una fase produttiva del prodotto ha luogo nell'area geografica in questione. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.

**Le definizioni delle Denominazioni geografiche del Decreto Legge turco n.1 555/95** sono analoghe a quelle del Regolamento Comunitario 2081/92, sia per quanto riguarda le Denominazione di Origine che le Indicazioni Geografiche.

	INGLESE	ITALIANO	TURCO
	GEOGRAPHICAL SIGNS	DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE	COĞRAFİ İŞARETLER
TRIPS	GEOGRAPHICAL INDICATIONS	INDICAZIONI GEOGRAFICHE	COĞRAFİ İŞARETLER
ACCORDI DI LISBONA	APPELLATIONS OF ORIGIN	DENOMINAZIONI DI ORIGINE	MENŞE ADI
REGOLAMENTO COMUNITARIO 2081/92	DESIGNATIONS OF ORIGIN	DENOMINAZIONI DI ORIGINE	MENŞE ADI
DL 555/95	GEOGRAPHICAL INDICATIONS	INDICAZIONI GEOGRAFICHE	MAHREÇ İŞARETİ
REGOLAMENTO COMUNITARIO 2081/92	DESIGNATIONS OF ORIGIN	DENOMINAZIONI DI ORIGINE	MENŞE ADI
DL 555/95	GEOGRAPHICAL INDICATIONS	INDICAZIONI GEOGRAFICHE	MAHREÇ İŞARETİ

